SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 gennaio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 ottobre 1992, n. 553.

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, relativa a disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della legge sopra richiamata che prevede l'emanazione di disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1, come modificato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 8879/70 del 23 luglio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'interno ai mutilati ed invalidi vicili, ai ciechi civili e ai sordomuti, sono obbligati a presentare alla competente prefettura, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la situazione reddituale riferita all'anno precedente, secondo lo schema di dichiarazione di responsabilità allegato al presente regolamento.

2. Per l'anno 1992, la dichiarazione di responsabilità di cui al comma 1 deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

1. Nella dichiarazione di cui all'art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta.

2. Qualora dalla dichiarazione o dagli accertamenti d'ufficio risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica procede alla revoca dell'assistenza economica. Resta ferma la competenza del Ministero del Tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità di cui all'art, 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

3. La mancata presentazione della dichiarazione annuale entro il termine stabilito determina l'avvio dei necessari accertamenti da parte della Prefettura ai fini della revoca della provvidenza economica.

Art. 3.

1. Gli invalidi civili parziali, titolari dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, debbono specificare in particolare, nella dichiarazione di cui all'art. 1, i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, nonché da pensioni dirette di invalidità erogate, a qualsiasi titolo, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

Art. 4.

1. I titolari dell'assegno mensile sono tenuti altresì a comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri enti, dei trattamenti pensionistici incompatibili di cui all'art. 3.

Art. 5.

1. Il regime delle incompatibilità di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 407, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica agli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992.

2. I cittadini riconosciuti invalidi civili parziali dalle competenti commissioni sanitarie, titolari altresì di prestazioni pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle relative posizioni da parte delle prefetture debbono esercitare la facoltà di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili.

3. Nel caso di opzione per l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno, l'interessato deve inviare alla prefettura una dichiarazione dell'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile.

4. In tal caso la prefettura, prima di sottoporre la pratica al comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, d'ufficio concorderà con l'ente erogante i tempi di cessazione della provvidenza cui si è rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze.

5. Qualora si rinunzi all'assegno mensile, il comitato sunnominato prende atto di detta rinuncia.

6. Per le pratiche pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le prefetture chiedono agli interessati che dalla documentazione agli atti risultano titolari di provvidenze incompatibili, di integrare detta documentazione con una dichiarazione di opzione per una delle provvidenze.

Art. 6.

1. Le dichiarazioni di responsabilità relative alle situazioni reddituali dell'anno precedente di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento, le dichiarazioni di incompatibilità di cui all'art. 5, nonché gli eventuali provvedimenti di revoca disposta, sono comunicati a cura delle prefetture al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, relativamente ai soggetti in ordine ai quali sia pervenuta la richiesta di fascicoli, ai fini della verifica disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, attuativo dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 3 gennaio 1992, n. 148.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
CRISTOFORI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1993
Registro n. 1 Interno, foglio n. 84

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1986 n. 45

...l... sottoscritt... .... nat... a ....
provincia di .... il .... residente in..
provincia di .... via/piazza.. n. ....
codice fiscale .... (*).. nella sua qualità di rappresentante legale - tutore - curatore (sottolineare la voce che interessa) del .... nat... a..
provincia di .... il .... residente in..
provincia di .... via/piazza .... n. ....
codice fiscale .... per conto del sunnominato:

DICHIARA di
(indicare la situazione reddituale del minorato)

☐ NON POSSEDERE REDDITI propri assoggettabili all'I.R.P.E.F., nè redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.
☐ POSSEDERE i seguenti redditi propri:

	QUADRO A REDDITO al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali	Ammontare redditi assoggettabili all'I.R.P.E.F. percepiti nell'anno 19..... (precedente alla data della presente dichiarazione)
1	Pensioni erogate dal Ministero del tesoro (specificare categ.)..	....
2	Pensioni e assegni erogati dall'I.N.P.S. (specificare categ.)..	....
3	Altre pensioni e integrazioni (specificare ente erogatore e categ.)..	....
4	Pensioni erogate da Stati esteri (specificare Stato e categ.)	....
5	Redditi di lavoro dipendente (specificare il datore di lavoro)	....
6	Redditi soggetti a tassazione separata (conguagli, liquidazioni, ecc.)..	....
7	Redditi da lavoro autonomo (specificare mestiere o professione)..	....
8	Redditi da impresa (specificare tipo di impresa)..	....
9	Redditi da terreni: dominicale (indicare rendita catastale rivalutata).. agrari (indicare rendita catastale rivalutata)..	....
10	Redditi da fabbricati: rendite catastali rivalutate .... redditi da locazioni (specificare case, negozi, ecc.)	....
11	Altri redditi non elencati sopra, compresi quelli derivanti da partecipazione a società ecc. (specificare la natura)..	....
12	Reddito complessivo parziale quadro A (da n. 1 a n. 11)..	....

(*) Da compilarsi nel caso che il minorato sia minore, inabilitato o interdetto).

N.B. — Si rammenta che ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'interno agli invalidi civili parziali da conseguirsi dopo il 1° gennaio 1992, è incompatibile con prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio nonchè con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

	QUADRO B REDDITI esenti da imposta, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva	Ammontare redditi percepiti nell'anno 19...... (precedente alla data della presente dichiarazione)
13	Rendita [ ] assegno di assistenza personale continuativo [ ] erogati dall'I.N.A.I.L.	....
14	Trattamenti economici di guerra:	
	pensioni	....
	assegni	....
	indennità (di ogni tipo e denominazione)	....
15	Sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale (specificare ente e categ.)	....
16	Assegni [ ] e Borse di studio [ ] (specificare ente erogante)	....
17	Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, quali gli interessi derivanti da depositi bancari, obbligazioni, titoli pubblici BOT, CCT, ecc. (specificare)	....
18	Altri redditi esenti (specificare)	....
19	Reddito complessivo parziale quadro B (da n. 13 a n. 18)	....

DICHIARAZIONE DI OPZIONE O DI RINUNCIA DA COMPILARSI SOLO DAGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI CHE INTENDANO CONSEGUIRE L'ASSEGNO MENSILE

Il sottoscritto dichiara di optare per il/rinunciare al trattamento pensionistico erogato dal Ministero dell'interno (cancellare la voce che non interessa).

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che la presente dichiarazione corrisponde alla verità e che le notizie fornite specificatamente nei quadri A e B corrispondono ai dati ed elementi a sua disposizione al momento della dichiarazione e si impegna a comunicare entro 30 giorni alla Prefettura ogni concessione di trattamenti pensionistici incompatibili.

Data, ...

....
(firma)

N.B. — Il dichiarante fa presente di essere già/non essere titolare di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno (specificare il tipo di provvidenza) ....

.... quale invalido civile [ ] cieco civile [ ] sordomuto [ ]

Avvertenza: La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante, da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390. *Dichiarante impossibilitato a firmare:* (causa dell'impedimento) ....

....

1° Testimone .... nato a .... residente in ....
via/piazza .... n. .... c.a.p. .... documento .... n. ....
rilasciato il .... da ....

(firma)

2° Testimone .... nato a .... residente in ....
via/piazza .... n. .... c.a.p. .... documento .... n. ....
rilasciato il .... da ....

(firma)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 3, commi 1, 1-*bis* e 2, della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), come modificato e integrato dall'art. 12 della legge n. 412/1991, così dispone:

«1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno *con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali* non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

1-bis. *Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992.*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988: «10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 [trattasi delle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni; 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, *n.d.r.*] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.

Nota all'art. 3:

— L'art. 13 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), più volte modificato, prevede un assegno mensile pari a L. 321.640, a favore dei mutilati ed invalidi civili, non occupati, di età compresa fra il 18° ed il 65° anno, nei cui confronti sia accertata una percentuale di invalidità pari al 74% (a partire del 12 marzo 1992, data di entrata in vigore delle nuove tabelle indicative di percentuali di invalidità approvate con D.M. sanità 5 febbraio 1992; prima la percentuale era di due terzi e cioè a partire dal 67%) e aventi un reddito non superiore a L. 4.264.050. Gli importi indicati sono quelli corrisposti attualmente, con l'applicazione degli adeguamenti automatici.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 407/1990 si veda in nota alle premesse.

— Per l'art. 13 della legge n. 118/1971 si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Il D.M. n. 293/1989, con cui è stato approvato il regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1981, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989. Detto regolamento è stato successivamente modificato dal D.M. 3 gennaio 1992, n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1992.

— Per l'art. 3, comma 10, del D.L. n. 173/1988 si veda in nota all'art. 2.

Note all'allegato:

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 (Modificazione alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«Art. 24. — I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 45/1986 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 78 concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici) è il seguente, per la parte che interessa:

«8-*bis*. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie».

— L'art. 5 della legge n. 390/1971 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentificazione di firme) aggiunge l'art. 20-*bis* nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, del seguente tenore:

«Art. 20-*bis*. — La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare».

93G0042

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 ottobre 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 ottobre 1991, con il quale è stato approvato il Piano di sviluppo universitario per il periodo 1991/93;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al riordino dei corsi di studio della facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali;

Sentito il Consiglio nazionale degli attuari;

Riconosciuta pertanto la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario, nonché le tabelle V, VI, VII, e VII-*bis* relative ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le seguenti lauree:

laurea in statistica;

laurea in statistica e informatica per l'azienda;

laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali.

Dal predetto elenco viene depennata la laurea in scienze statistiche e demografiche e vengono inseriti i seguenti diplomi universitari:

diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese;

diploma in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

Nella tabella II, annessa al regio decreto n. 1652/1938, la denominazione della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali muta in quella di facoltà di scienze statistiche.

La stessa tabella II è integrata nel senso che la facoltà di scienze statistiche può rilasciare, oltre alle lauree in scienze statistiche ed economiche ed in scienze statistiche ed attuariali e al diploma universitario in statistica, le lauree e i diplomi universitari di cui al precedente articolo uno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo uno, ultimo comma della tabella V, allegata al presente decreto. Detta tabella sostituisce le vigenti tabelle V, VI, VII e VII-*bis* annesse al medesimo regio decreto n. 1652/1938.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli ordinamenti didattici per il conseguimento delle lauree in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali e in scienze statistiche e demografiche - laurea quest'ultima che, per effetto del presente provvedimento, muta la denominazione in scienze statistiche, demografiche e sociali - nonché per il conseguimento del diploma universitario in statistica, saranno modificati da ciascuna Università, in conformità ai nuovi ordinamenti previsti dall'allegata tabella V con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 dicembre 1990, n. 341. Entro il medesimo termine sarà rettificata, in conformità a quanto previsto dalla tabella V, allegata al presente decreto, la denominazione delle attuali facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali in facoltà di scienze statistiche.

Art. 4.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 5.

I docenti di ruolo, titolari delle discipline non previste dall'allegata tabella possono trasferirsi su loro richiesta e secondo le norme attuali, in relazione alle competenze e alle affinità disciplinari, sulle discipline previste dal nuovo ordinamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992
Registro n. 18 Università e ricerca, foglio n. 96

ALLEGATO

Tabella V

CORSI DI STUDIO DELLE FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE

Capo I

NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA

Art. 1. — Alla facoltà di scienze statistiche afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

statistica;
scienze statistiche demografiche e sociali;
scienze statistiche ed attuariali;
scienze statistiche ed economiche;
statistica e informatica per l'azienda,

ed i seguenti corsi di diploma di durata triennale:

statistica;
statistica e informatica per la gestione delle imprese;
statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

Nelle sedi universitarie in cui non sia presente la facoltà di scienze statistiche i corsi di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche e in statistica e informatica per l'azienda e i corsi di diploma universitario di cui sopra possono essere attivati nella facoltà di economia e, limitatamente al diploma universitario in statistica, anche nelle facoltà di scienze politiche.

Art. 2. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3. — Sono titoli di ammissione, tanto per i corsi di laurea che per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 4. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea delle facoltà di scienze statistiche sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 24, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facoltà.

Art. 5. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/90, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della presente Tabella.

Capo II

NORME RELATIVE AI CORSI DI LAUREA

Art. 6. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di annualità stabilito nel regolamento didattico di Ateneo tra un minimo di 22 e un massimo di 24.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di 8, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni laurea in scienze statistiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 24, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4:

3 nell'area matematica;

1 nell'area probabilità;

3 nell'area statistica;

1 nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 9) e l'esame di laurea.

Art. 7. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno 12 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di laurea; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui al successivo art. 11, nel Manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11 comma secondo, della legge n. 341/90.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge, n. 341/90, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 8. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 4 corsi annuali o 8 semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 6 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 9. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento della laurea lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 6.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 10. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 11. (*Corso di laurea in statistica*). — Il corso di laurea in statistica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento dell'area matematica;

1 insegnamento dell'area probabilità;

3 insegnamenti dell'area statistica;

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica;

1 insegnamento dell'area informatica;

1 insegnamento dell'area Ricerca operativa.

Nell'ambito del corso di laurea in statistica, la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea di cui agli articoli seguenti, che non siano attivati nella stessa facoltà, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 12 (*Corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali*). — Il corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche demografiche e sociali deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento dell'area statistica;

2 insegnamenti dell'area demografia;

1 insegnamento dell'area statistica sociale;

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica;

2 insegnamenti della sottoarea sociologia generale;

1 insegnamento della sottoarea economica politica;

1 insegnamento dell'area giuridica.

Art. 13 (*Corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali*). — Il corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in Scienze statistiche ed attuariali deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento scelto dalle aree statistica e probabilità;

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

1 insegnamento dell'area demografia;

4 insegnamenti dell'area matematica finanziaria e scienze attuariali;

2 insegnamenti scelti dalle aree matematica per le decisioni economiche e finanziarie e matematica finanziaria e scienze attuariali;

1 insegnamento dell'area economica;

1 insegnamento dell'area giuridica.

Art. 14 (*Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche*). — Il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento dell'area statistica;

2 insegnamenti dell'area statistica economica;

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

1 insegnamento della sottoarea economia politica;

1 insegnamento della sottoarea analisi economica;

1 insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi economica;

1 insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dell'area aziendale.

Art. 15 (*Corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda*). — Il corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in statistica e informatica per l'azienda deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

2 insegnamenti dell'area statistica aziendale;

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia e statistica sociale;

1 insegnamento della sottoarea informatica di base;

1 insegnamento della sottoarea informatica applicata;

3 insegnamenti dell'area aziendale;

1 insegnamento dell'area economia;

1 insegnamento dell'area giuridica;

1 insegnamento dell'area ricerca operativa.

Capo III

NORME RELATIVE AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALI

Art. 16. — Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti, per un numero di annualità complessivo, stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, da un minimo di 13 a un massimo di 15, e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma universitario.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 24, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4:

1 dell'area matematica;

2 dell'area statistica;

1 dell'area probabilità;

1 dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 17) e il colloquio finale.

Art. 17. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno 10 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui al successivo art. 21, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengono ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 18. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 16 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 19. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 20. — La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua staniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Art. 21 *(Corso di diploma universitario in statistica)*. — Il diploma universitario in statistica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 16, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

1 insegnamento dell'area demografica;

1 insegnamento dell'area statistica sociale;

2 insegnamenti scelti dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in Statistica la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di diploma universitario di cui agli articoli seguenti, che non siano attivati nella stessa facoltà, con la denominazione per essi prevista. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di diploma universitario. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma.

Art. 22 *(Corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese)*. — Il diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 16, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

2 insegnamenti scelti dalle aree economia e aziendale;

2 insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

1 insegnamento dell'area informatica.

Art. 23 *(Corso di diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche)*. — Il diploma universitario in Statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente decreto.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 16, anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento scelto dalla sottoarea economia politica e dall'area aziendale;

1 insegnamento della sottoarea sociologia generale;

2 insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale;

1 insegnamento dell'area giuridica.

Art. 24. — Sono discipline attivabili nelle facoltà di scienze statistiche o quelle di cui all'art. 1, ultimo comma:

AREA MATEMATICA:

algebra;
algebra lineare;
algebra ed elementi di geometria;
logica matematica;
geometria;
geometria e algebra;
analisi matematica;
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi matematica;
analisi numerica;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

AREA PROBABILITÀ:

calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA:

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA ECONOMICA:

analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestione di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

AREA STATISTICA AZIENDALE:

analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

AREA DEMOGRAFIA:

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teorie della popolazione.

AREA STATISTICA SOCIALE:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sociale.

AREA STATISTICA BIOMEDICA:

antropometria;
biometria;
epidemiologia;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica medica e biometria;
statistica per l'ambiente;
statistica sanitaria.

AREA INFORMATICA:

Sottoarea - Informatica di base:
basi di dati;
fondamenti di informatica;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione.

Sottoarea - Informatica applicata:
statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE:
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria delle decisioni;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI:
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

AREA RICERCA OPERATIVA:
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi;
ricerca operativa per le scelte economiche.

AREA ECONOMIA:

Sottoarea - Analisi economica:
analisi economica;
econometrica;
economia matematica;
tecniche di previsione economica.

Sottoarea - Economia politica:
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

Sottoarea - Politica economica:
economia applicata;
economia del lavoro;
politica economica;
programmazione economica.

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:
analisi costi-benefici;
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica;
economia sanitaria;
scienza delle finanze.

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:
economia agraria;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia regionale;
pianificazione economica territoriale;
geografia della popolazione;
geografia economica;
geografia politica ed economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE:
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle aziende di assicurazione;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

AREA GIURIDICA:
diritto di famiglia;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto commerciale internazionale;
diritto degli intermediari finanziari;
legislazione bancaria;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
contabilità di Stato e degli enti pubblici;
sociologia del diritto;
diritto della Comunità europea;
diritto internazionale.

AREA SOCIOLOGIA:

Sottoarea - Sociologia generale:
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
politica sociale;
sociologia;
sociometria;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

Sottoarea - Sociologia applicata:
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
sociologia dei servizi sociali;
relazioni industriali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia industriale;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica;
sociologia della devianza.

AREA SCIENZE BIOLOGICHE:
antropometria;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;
ecologia umana;
genetica;
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A0465

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 1992.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico del tipo di sale alimentare denominato «sale jodurato».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1991 registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1991, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 10, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Ritenuta la necessità di aggiornare il prezzo del tipo di sale destinato all'alimentazione denominato «sale jodurato»;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale risulta modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793;

Sentito il comitato di gestione e di liquidazione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293 ed all'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365;

Decreta:

Il prezzo di vendita al pubblico, compresa l'I.V.A. nella vigente aliquota del 19%, del tipo di sale per uso alimentare denominato «sale jodurato» è fissato in L. 100.000 il q.le.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1992
Registro n. 11 Monopoli, foglio n. 253

93A0484

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 gennaio 1993.

Autorizzazione alla Banca Mediterranea S.p.a., in Pescopagano, ad emettere propri assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Banca Mediterranea S.p.a., per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 dicembre 1986;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Alla Banca Mediterranea S.p.a., con sede in Pescopagano (Potenza), è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0485

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 gennaio 1993.

Determinazione per l'anno 1993 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)*, e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione, allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1991, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1992;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1993;

Sentita, nella riunione del 17 dicembre 1992, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1993 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1992 dal decreto ministeriale 14 novembre 1991 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1993 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0486

DECRETO 22 gennaio 1993.

Determinazione per l'anno 1993 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792; e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Considerato in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1991, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1992;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1993;

Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 17 dicembre 1992, di confermare per l'anno 1993 la misura già fissata per l'anno 1992 con decreto ministeriale 14 novembre 1991 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1993, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente, dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0487

DECRETO 25 gennaio 1993.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, in Roma, ad effettuare investimenti a copertura delle riserve tecniche per una particolare gestione nelle attività in conto valutario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 11 ottobre 1990 integrata in data 24 maggio 1991 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del testo del regolamento denominato «Fondo INA internazionale», sostitutivo del precedente fondo denominato «Fondo valute estere»;

Vista la lettera n. 220161 del 17 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1992, n. 19331, con il quale è stato approvato il testo del regolamento della gestione speciale denominata «Fondo INA internazionale», presentato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma;

Considerato che la commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 giugno 1992;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, è autorizzato ad effettuare gli investimenti a copertura delle riserve matematiche costituite per i

contratti appartenenti alla speciale gestione patrimoniale denominata «Fondo INA internazionale», nelle disponibilità indicate all'art. 2 del regolamento approvato con decreto ministeriale 13 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0488

DECRETO 25 gennaio 1993.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore, presentate dalla società Mediolanum vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 17 settembre 1992 e le successive sostituzioni e integrazioni presentate dalla società Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 224731 del 16 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione per il caso di morte vita intera a premi unici ricorrenti;

2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, in base al rendimento del fondo «Medinvest» o dal fondo «Mediolanum Vip».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0489

DECRETO 25 gennaio 1993.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore, presentate dalla società Ambrosiana vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 17 settembre 1992 e le successive sostituzioni e integrazioni presentate dalla società Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di

assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 224732 del 16 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione per il caso di morte vita intera a premi unici ricorrenti;

2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, in base al rendimento del fondo «Ambrofund» o dal fondo «Ambrosiana Vip».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0490

DECRETO 25 gennaio 1993.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 28 settembre 1992 presentata dalla Fideuram vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 224629 del 14 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla Fideuram vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione, denominata «investire in cultura», a capitale rivalutabile e premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero degli anni previsto dal corso di studio. La tariffa prevede inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0491

DECRETO 25 gennaio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Giano vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 4 novembre 1992 presentata dalla Giano vita S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 224922 del 21 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Giano vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero degli anni previsto dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0492

DECRETO 25 gennaio 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lloyd italico vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 12 novembre 1992 presentata dalla Lloyd italico vita S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;

Vista la nota n. 224924 del 21 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lloyd italico vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffe di assicurazione, denominate «investire in cultura», a premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturità nel numero degli anni previsto dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0493

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 gennaio 1993.

Divieto per tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono bombole costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000, di utilizzare le suddette bombole per contenere qualsiasi gas, compresa l'aria compressa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 con il quale sono state approvate le norme di costruzione e di collaudo relative ai recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto l'art. 2 della suddetta legge con la quale si dà la facoltà al Ministro dei trasporti di emanare prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 con il quale sono state estese al trasporto su strada le disposizioni emanate con il suddetto decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1991 con il quale è stato disposto il divieto ai gestori di tutte le stazioni di rifornimento di metano per autotrazione di riempire le bombole installate su autoveicoli, costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1991 con il quale è stato fatto divieto, a tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono bombole costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000, di riempire le suddette bombole con qualsiasi gas, compresa l'aria compressa;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, espresso nella riunione del 7 ottobre 1992, in base agli accertamenti esperiti sulle bombole costruite dalle ditte Bogag e Bogap 2000;

Considerata la necessità di garantire le indispensabili esigenze di sicurezza;

Decreta:

Articolo unico

Si fa divieto a tutti coloro che a qualsiasi titolo detengono bombole costruite dalle ditte Bogap e Bogap 2000 di utilizzare le suddette bombole per contenere qualsiasi gas, compresa l'aria compressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 2 gennaio 1993

Il Ministro: TESINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente del Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 12 settembre 1925 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925.

— Il D.M. 5 giugno 1971 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971.

— Il D.M. 29 maggio 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1991.

— Il D.M. 16 ottobre 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1991.

93A0518

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e la chirurgia «A. Gemelli» del 18 luglio 1990;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 12 ottobre 1990;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1990;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 settembre 1991 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia clinica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, fra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», va inserita, secondo l'ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in psicologia clinica.

Art. 2.

Nella parte VI delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», dopo l'art. 645 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia clinica:

42) *Scuola di specializzazione in psicologia clinica*

Art. 646. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola si articola nel seguente indirizzo: psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico in ambito individuale e di gruppo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, indirizzo in psicologia e psicoterapia.

Art. 647. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 648. — Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» di Roma e il dipartimento di psicologia dell'Università cattolica di Milano.

Art. 649. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove è previsto.

Art. 650. — La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psicodiagnostica;

c) psicoterapie individuali e di gruppo.

Art. 651. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:

teorie e metodologie della psicologia clinica;

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;

psicofisiologia clinica;

psicologia sociale e dei gruppi;

genetica medica e del comportamento;

neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei test psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

teoria e tecniche di osservazione del comportamento;

teoria e tecniche di analisi istituzionale;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

psichiatria;

neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale sistemica;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;

tecnica delle psicoterapie brevi;

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;

tecniche di intervento psicologico sui gruppi;

tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;

tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni;

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

interventi psicologici sull'anziano.

Art. 652. — La scuola si articola in un primo biennio di base, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche relative all'indirizzo attivato.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in attività teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore, come di seguito ripartite) ed in attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Propedeutica (ore 220):

teorie e metodologia della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica e del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60

Psicodiagnostica (ore 180):

teoria e tecnica dei test psicologici	»	60
teoria e tecnica del colloquio clinico	»	60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Propedeutica (ore 180):

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica	ore	60
psicofisiologia clinica	»	60
neurofisiologia e psicofarmacologia	»	60

Psicodiagnostica (ore 220):

teorie e tecniche di osservazione del comportamento	»	60
psichiatria	»	60
neuropsicologia clinica	»	50
teorie e tecniche di analisi istituzionale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO

III Anno:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico	ore	70
psicoterapia psicoanalitica	»	70
psicoterapia comportamentale	»	70
psicoterapia relazionale sistemica	»	70
tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress»	»	60
tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

tecnica delle psicoterapie brevi	ore	70
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno	»	70
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento	»	70
tecniche di intervento psicologico sui gruppi	»	70
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza	»	60
interventi psicologici sull'anziano	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 653. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle strutture e servizi seguenti:

reparto di degenza psichiatrica e per le tossicodipendenze;

servizio di psicodiagnostica e psicologia clinica;

servizio di psicoterapia familiare;

servizio di consulenza per il Policlinico «A. Gemelli»;

servizi compresi nelle convenzioni ad hoc stipulate.

Art. 654. — La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo le modalità deliberate dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Art. 655. — Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 656. — Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla normativa generale per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 dicembre 1992

Il rettore: BAUSOLA

93A0494

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del testo della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante: «Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo della legge 19 dicembre 1992, n. 489, prevista in data odierna, è differita al giorno 15 febbraio 1993.

93A0542

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Villanova Mondovì

Con decreto interministeriale n. 521 in data 18 dicembre 1992 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di T.S.N., sito nel comune di Villanova Mondovì (Cuneo), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3710, foglio 33, mappale 297, del nuovo catasto terreni della superficie di mq 2.297.

93A0498

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Voltura delle autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.p.a. Magazzini generali bergamaschi, in Bergamo.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.p.a. Magazzini generali bergamaschi, con sede in Bergamo, sono state confermate a favore della S.r.l. Magazzini generali bergamaschi.

93A0499

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 29 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 29 gennaio 1993

Dollaro USA	1482,52
ECU	1810,90
Marco tedesco	928,03
Franco francese	274,24
Lira sterlina	2221,85
Fiorino olandese	824,68
Franco belga	45,06
Peseta spagnola	13,048
Corona danese	240,73
Lira irlandese	2434,74
Dracma greca	6,927
Escudo portoghese	10,256
Dollaro canadese	1169,36
Yen giapponese	11,892
Franco svizzero	1006,33
Scellino austriaco	131,91
Corona norvegese	217,76
Corona svedese	204,53
Marco finlandese	268,43
Dollaro australiano	1006,63

93A0541

N. 16

Media dei titoli del 26 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93 —
» » » 21- 4-1987/94	92 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,275
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,175
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,225
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,700
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,725
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,900
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,225
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	102 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100 —
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,975
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,800
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,675
» » » TR 2,5% 1983/93	100,725
» » » Ind. 1- 2-1988/93	98,800
» » » » 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100,100
» » » » 1- 5-1988/93	100,625
» » » » 1- 6-1988/93	101,450
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	101,350
» » » » 17- 7-1986/93	100,125
» » » » 1- 8-1988/93	101,275
» » » » 19- 8-1986/93	100,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,525
» » » » 18- 9-1986/93	100,625
» » » » 1-10-1988/93	100,325
» » » » 20-10-1986/93	102 —
» » » » 1-11-1988/93	101,150
» » » » 18-11-1987/93	101,500
» » » » 19-12-1986/93	103,175
» » » » 1- 1-1989/94	101 —
» » » » 1- 2-1989/94	100,475
» » » » 1- 3-1989/94	100,525
» » » » 15- 3-1989/94	100,100
» » » » 1- 4-1989/94	100,225
» » » » 1- 9-1989/94	99,875
» » » » 1-10-1987/94	100,500
» » » » 1-11-1989/94	100,150
» » » » 1- 1-1990/95	100,550
» » » » 1- 2-1985/95	100,500
» » » » 1- 3-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1990/95	99,200
» » » » 1- 4-1985/95	96,775
» » » » 1- 5-1985/95	96,475
» » » » 1- 5-1990/95	96,600
» » » » 1- 6-1985/95	96,550
» » » » 1- 7-1985/95	97,275
» » » » 1- 7-1990/95	99,950
» » » » 1- 8-1985/95	97,200
» » » » 1- 9-1985/95	97,375
» » » » 1- 9-1990/95	99,075
» » » » 1-10-1985/95	99 —
» » » » 1-10-1990/95	99 —
» » » » 1-11-1985/95	99,775
» » » » 1-11-1990/95	99,075
» » » » 1-12-1985/95	100,800
» » » » 1-12-1990/95	99,875
» » » » 1- 1-1986/96	100,400
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,900
» » » » 1- 2-1986/96	99,625
» » » » 1- 2-1991/96	99,475
» » » » 1- 3-1986/96	97,375
» » » » 1- 4-1986/96	95,725
» » » » 1- 5-1986/96	95,525
» » » » 1- 6-1986/96	95,500
» » » » 1- 7-1986/96	95,475

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	95,750
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,600
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,625
»	»	»	»	1-11-1986/96	99.100
»	»	»	»	1-12-1986/96	101 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,500
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,200
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,700
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,625
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,500
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,600
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97.375
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97 —
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97 —
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,700
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,475
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,825
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98
»	»	»	»	1- 9-1991/98	96.500
»	»	»	»	1-10-1991/98	96 —
»	»	»	»	1-11-1991/98	96.375
»	»	»	»	1-12-1991/98	97.350
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97.500
»	»	»	»	1- 2-1992/99	98
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96,450
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96 —
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96.400
»	»	»	»	1- 6-1992/99	98 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,675
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,775
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99.575
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99.550
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,525
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99.525
	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99.750

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	99.350
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,275
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	97,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	97,525
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	97,450
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	97,450
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	97,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,875
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,375
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	98.775
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	96.425
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98.400
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,500
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	95.350
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	95.525
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	95.525

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1985/93	9,60%	99.500
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,600
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98.525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	101,200
»	»	»		28- 9-1988/93	8,75%	98.600
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98.050
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	100.500
»	»	»		28-11-1988/93	8,50%	98.475
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,750
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,200
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,375
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97.500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,500
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	104.800
»	»	»		22-11-1989/94	10,70%	103
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,475
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	101
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	107,200
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	102.075
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	103,500
»	»	»		23- 3-1992/97	10,20%	101.800

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M26013

N. 17

Media dei titoli del 27 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	99 —
» » » 21- 4-1987/94	91,875
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,225
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,800
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,300
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,700
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,800
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,725
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,900
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,925
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,900
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	98,825
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,025
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,150
» » » » 1- 5-1988/93	100,700
» » » » 1- 6-1988/93	101,275
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	101,400
» » » » 17- 7-1986/93	100,300
» » » » 1- 8-1988/93	100,650
» » » » 19- 8-1986/93	100,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,350
» » » » 18- 9-1986/93	100,725
» » » » 1-10-1988/93	100,350
» » » » 20-10-1986/93	101,225
» » » » 1-11-1988/93	101 —
» » » » 18-11-1987/93	102,775
» » » » 19-12-1986/93	103,350
» » » » 1- 1-1989/94	101,025
» » » » 1- 2-1989/94	100,750
» » » » 1- 3-1989/94	100,225
» » » » 15- 3-1989/94	100,200
» » » » 1- 4-1989/94	100,325
» » » » 1- 9-1989/94	99,925
» » » » 1-10-1987/94	100,600
» » » » 1-11-1989/94	100,075
» » » » 1- 1-1990/95	100,475
» » » » 1- 2-1985/95	100,825
» » » » 1- 3-1985/95	98,275
» » » » 1- 3-1990/95	99,250
» » » » 1- 4-1985/95	96,925
» » » » 1- 5-1985/95	96,750
» » » » 1- 5-1990/95	99,250
» » » » 1- 6-1985/95	96,700
» » » » 1- 7-1985/95	97,375
» » » » 1- 7-1990/95	100,050
» » » » 1- 8-1985/95	97,225
» » » » 1- 9-1985/95	97,675
» » » » 1- 9-1990/95	99,150
» » » » 1-10-1985/95	98,300
» » » » 1-10-1990/95	98,300
» » » » 1-11-1985/95	99,125
» » » » 1-11-1990/95	99,925
» » » » 1-12-1985/95	99,200
» » » » 1-12-1990/95	100,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,575
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,925
» » » » 1- 2-1986/96	100,050
» » » » 1- 2-1991/96	99,625
» » » » 1- 3-1986/96	98,850
» » » » 1- 4-1986/96	96 —
» » » » 1- 5-1986/96	95,675
» » » » 1- 6-1986/96	95,775
» » » » 1- 7-1986/96	96,325

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	96 —
» » » »	1- 9-1986/96	96,875
» » » »	1-10-1986/96	97,800
» » » »	1-11-1986/96	99,275
» » » »	1-12-1986/96	101,200
» » » »	1- 1-1987/97	100,700
» » » »	1- 2-1987/97	99,375
» » » »	18- 2-1987/97	99,175
» » » »	1- 3-1987/97	98 —
» » » »	1- 4-1987/97	97,675
» » » »	1- 5-1987/97	99,500
» » » »	1- 6-1987/97	95,550
» » » »	1- 7-1987/97	95,575
» » » »	1- 8-1987/97	96,400
» » » »	1- 9-1987/97	98,100
» » » »	1- 3-1991/98	96,950
» » » »	1- 4-1991/98	96,425
» » » »	1- 5-1991/98	96,925
» » » »	1- 6-1991/98	97,700
» » » »	1- 7-1991/98	97,725
» » » »	1- 8-1991/98	97,250
» » » »	1- 9-1991/98	96,725
» » » »	1-10-1991/98	96,175
» » » »	1-11-1991/98	96,675
» » » »	1-12-1991/98	97,575
» » » »	1- 1-1992/99	97,700
» » » »	1- 2-1992/99	97,125
» » » »	1- 3-1992/99	96,750
» » » »	1- 4-1992/99	96,025
» » » »	1- 5-1992/99	96,425
» » » »	1- 6-1992/99	97,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,625
» » »	12,50%	1-10-1993	98,800
» » »	12,50%	1-11-1993	99,850
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,825
» » »	12,50%	17-11-1993	99,925
» » »	12,50%	1-12-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,675
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,400
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98 —
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	97,750
» » »	12,00%	1-11-1991/96	97,825
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	97,700
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97,700
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,075
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,600
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,950
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	96,775
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	96,600
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,625
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,750
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	95,850
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	95,775

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,050
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,350
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	104
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	107,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	107
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	107,200
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	109,650
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,025
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	110,200
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,700
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104 —
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,350
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	101,800

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M27013

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «G. Fracastoro» in Verona, ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Verona, prot. n. 3030/I/UO del 3 settembre 1992, il liceo scientifico statale «G. Fracastoro» di Verona è stato autorizzato ad accettare la donazione di sette computers ed una stampante offerti dalla ditta Linea ufficio S.n.c. di Verona.

Con decreto del prefetto di Verona, prot. n. 3553/I/UO del 17 ottobre 1992, il liceo scientifico statale «G. Fracastoro» di Verona è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer Olivetti PC PRO SX 20 offerto dalla ditta Stematic S.r.l. di Grezzana (Verona).

93A0500

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Lazzaro Spallanzani» in Reggio Emilia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia, prot. n. 5501/2° del 29 settembre 1992, il liceo scientifico statale «Lazzaro Spallanzani» di Reggio Emilia, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una somma di L. 5.000.000, offerta dai genitori dell'alunno Francesco Franco, da destinare all'istituzione di una borsa di studio intitolata al figlio deceduto.

93A0501

Autorizzazione al liceo scientifico statale «L. Magrini» in Gemona del Friuli, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Gemona del Friuli, prot. n. 296/I sett. del 24 settembre 1992, il liceo scientifico statale «L. Magrini» di Gemona del Friuli è stato autorizzato ad accettare la donazione di un telescopio offerto dalla Banca popolare di Gemona del Friuli.

93A0502

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esperimentazione fisica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:

diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

scienza della politica.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di sociologia:

storia delle dottrine politiche;

filosofia della religione.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

glottologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0509

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 738/R in data 30 novembre 1992 sono state revocate d'ufficio le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri di cui all'allegato elenco.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

ELENCO DELLE REVOCHE SU RINUNCIA DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

Azienda produttrice	Presidio medico-chirurgico	Numero di registrazione
Gruppo Lepetit S.p.a., codice fiscale 00795960152, con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23	Drenosept	13279
Multilan S.A. di Friburgo (Svizzera) rappresentata per la vendita in Italia dalla ditta Organon Italia S.p.a., codice fiscale 00405640582, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ostilia, 15	Multiload CU 250 Mini	15850

93A0503

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza del Banco Ambrosiano S.p.a., in Milano

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 19 gennaio 1993, ha nominato avv. Franco Spreafico membro del comitato di sorveglianza del Banco Ambrosiano S.p.a., con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Letterio Pappalardo, con i poteri e le attribuzioni di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Resta confermato come commissario liquidatore il dott. Lanfranco Gerini, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle predette disposizioni.

93A0504

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 31 gennaio 1993 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 11 d'interesse relativa al semestre agosto 1992-gennaio 1993 del prestito obbligazionario 1987/1993, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,30% lordo, pari al 5,906% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banca di Roma (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Credito romagnolo - Banca Fideuram (ex Manusardi) - Banca popolare di Sondrio.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di novembre e dicembre 1992 è risultato pari al 14,083%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 1992, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari al 13,962%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 14,023% equivalente al tasso semestrale del 6,78%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre febbraio 1993-luglio 1993, scadenza 31 luglio 1993, cedola n. 12, un interesse lordo del 6,95% pari ad un rendimento del 6,516% al netto della ritenuta fiscale del 6,25% (sul rimborso della quota capitale).

93A0535

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. **98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300